



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

E.I.

DETERMINA n. 020-LEG23

del 21 APR. 2023

OGGETTO: Liquidazione compensi professionali maturati dall'Avv. G. R., legale esterno dell'Arnas nel contenzioso intercorrente con la società Sint. H. S.r.l. in liquid. ed avente per oggetto l'appalto di opere pubbliche (prat. n. 8/2018).

U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 020-LEG23 del 17.04.2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria
Dr. Andrea Pirrello



Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto





U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2023

N° Conto economico _____


N° Conto Patrimoniale 2.02.02.01.0101


Budget assegnato anno 2023
(euro) 1.000.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
Servizio Legale

Scheda BUDGET allegata
datata 17/04/2023

Il Responsabile del procedimento 

Il Direttore dell'U.O.C. 

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE **Avv. Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile, nella sede della U.O.S SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, assistito dal Sig. Antonino Passantino quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,

VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO:

- **che** con ricorso notificato in data 15.01.18, iscritto al n. R.G. 143/18 TARS Palermo, la società Sint. H. S.r.l. in liquid. ha convenuto in giudizio l'Arnas unitamente al Fall. Lung. S.p.A., chiedendo l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, di taluni atti deliberativi nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
- **che** l'Arnas -ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per contestare le domande del ricorrente- con Delibera n.191/18 ha nominato l'Avv. G. R. quale legale esterno incaricato della propria difesa;
- **che** radicatasi la lite, l'Avv. G. R. (per l'Arnas), si è costituito in giudizio al pari del Fall. Lung. S.p.A.;
- **che** con Ordinanza del 26.03.18, emessa a definizione della fase cautelare, il TARS Palermo ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- **che** successivamente, la Sint. H. S.r.l. in liquid. ha proposto due (n.2) ricorsi per motivi aggiunti con i quali ha impugnato ulteriori atti dei quali è venuta a conoscenza nelle more del giudizio;
- **che** frattanto l'Arnas con Delibera n.1204/18 ha confermato l'incarico difensivo nei confronti dell'Avv. G. R. anche in relazione agli ulteriori sviluppi dell'azione (ricorsi per motivi aggiunti);
- **che** in vista dell'udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie ed alla pubblica udienza, la causa è stata posta in decisione;
- **che** con Sentenza del 13.02.19 (emessa a definizione del procedimento portante R.G. 143/2018) il TARS Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Sint. H. S.r.l. in liquid. per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti;
- **che** con Nota del 22.04.21, l'Avv. G. R. ha inoltrato richiesta di pagamento dei compensi relativi all'incarico difensivo ricevuto, ivi allegando *pro forma* di importo pari a € 137.817,59;

ATTESO:

- **che** come si evince dalla Delibera di incarico professionale (Delibera n. 191/18) "*gli oneri di difesa sono assunti a carico dell'Azienda, prendendo quali parametri-base i minimi di cui al D.M. 55/14*";
- **che** dall'analisi della documentazione in possesso dell'Ufficio, emerge che il valore della controversia, indicato nella *pro forma* quale presupposto per la quantificazione dei compensi relativi a ciascuna fase del procedimento, è stato erroneamente ritenuto come rientrante nello scaglione € 16.000.000,01 – 32.000.000,00;
- **che**, per l'effetto, parimenti errata risulta:
 - la valorizzazione dell'attività processuale, valutata con un aumento del 40% applicato sul compenso tabellare, imputato a <<particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata e/o risultati ottenuti (ex art. 4 co. 1 D.M. 55/14)>>;
 - la quantificazione degli onorari relativi alla fase istruttoria, determinati in difformità alle prescrizioni della Suprema Corte in punto di applicazione della riduzione tabellare (ex art. 4 co.1 D.M. 55/14);
 - la quantificazione degli onorari relativi alla fase cautelare (ex D.M. 55/14);

RITENUTO:

- **che**, dunque, nel caso *de quo*, trattandosi di ricorso amministrativo preordinato a caducare l'efficacia di atti deliberativi aventi per oggetto appalti pubblici, il valore della controversia deve essere rideterminato e quantificato/qualificato come "*indeterminabile*" e ciò in applicazione del granitico orientamento della Suprema Corte sul punto, secondo cui "*va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la causa petendi è l'illegittimità dell'atto e il petitum la sua eliminazione*" (Cass. Civ., Sent. 21680/14);
- **che**, ancora, al fine di attribuire spessore alla rilevanza della controversia, il valore da assumere a base del computo degli onorari professionali spettanti al professionista esterno incaricato della difesa dell'Arnas, deve essere rideterminato e quantificato/qualificato come "*indeterminabile di particolare importanza*" (parametro di calcolo che chiaramente implica un innalzamento dei compensi tabellari);



- **che**, altresì, tenuto conto del valore della controversia come sopra determinato, occorre rideterminare anche l'importo da corrispondere per la fase istruttoria, avendo cura di operare la decurtazione del 70% sul valore medio della predetta fase (ossia € 2.970,00), e quindi, quantificarla in € 891,00 [ossia € 2.970,00 (valore medio di partenza) – € 2.079,00 (70% di € 2.970,00) = € 891,00]; ciò in applicazione di quanto espressamente affermato dalla Suprema Corte in punto di riduzione da applicare ex art. 4 co.1 D.M. 55/14 (Corte Cass., Ord. 1554/20, secondo cui l'espressione "diminuzione di regola fino al 70%...per la fase istruttoria" deve essere interpretata in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio deve essere determinata in una percentuale pari -e comunque non superiore- al 70% del medesimo);
- **che**, inoltre, l'aumento previsto dall'art. 4 co.2 D.M. 55/14 e s.m.i. (ossia aumento del 30% per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti), nel caso di specie può essere riconosciuto una sola volta (ossia in relazione alla sola posizione del Fall. Lung., oltre quella della ricorrente Sint. H. S.r.l. in liquid.);
- **che**, infine, l'aumento previsto dall'art.4 co.10bis D.M. 55/14 e s.m.i. (aumento da riconoscersi sulla fase introduttiva per l'ipotesi in cui vi siano ricorsi per motivi aggiunti), nel caso di specie può essere riconosciuto nella misura del 30% da calcolarsi sull'importo previsto per la fase introduttiva, ossia € 1.121,50;
- **che**, pertanto, a fronte della richiesta di pagamento dell'Avv. G. R., le somme riconoscibili allo stesso, in ragione delle correzioni e rideterminazioni operate e meglio sopra spiegate, possono essere così quantificate:
 € 2.093,00 oltre accessori per la fase di studio (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione "indeterminabile di particolare importanza" ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 € 1.215,00 oltre accessori per la fase introduttiva del giudizio (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione "indeterminabile di particolare importanza" ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 € 891,00 oltre accessori per la fase istruttoria e/o di trattazione (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione "indeterminabile di particolare importanza" ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 € 3.475,00 oltre accessori per la fase decisionale (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione "indeterminabile di particolare importanza" ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 € 1.890,00 oltre accessori per la fase cautelare (quale valore tabellare minimo individuato in relazione allo scaglione "indeterminabile di particolare importanza" ex D.M. 55/2014 e s.m.i.);
 € 2.869,20 oltre accessori per la difesa dell'Arnas nei confronti di più parti (quale valore calcolato sul compenso complessivo già computato ai minimi tabellari ex art. 4 co.2 D.M. 55/2014 e s.m.i.); € 364,50 oltre accessori per la presenza di ricorsi per motivi aggiunti (quale valore calcolato sul compenso previsto per la fase introduttiva già computato ai minimi tabellari ex art. 4 co.10bis D.M. 55/2014 e s.m.i.);
ergo complessivamente € 18.673,38 (somma comprensiva di sp. gen., C.p.a. e I.v.a., da cui decurtare la R.A.);

VISTA la parcella *pro forma* rideterminata dall'U.O. Servizio Legale, con applicazione dei parametri del D.M. 55/14 e s.m.i. ai minimi tariffari, l'importo da riconoscere all'Avv. G. R. ammonta ad € 18.673,38 lordi.

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Determinare** in € 18.673,38 (somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A. e dalla quale decurtare la ritenuta d'acconto) la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica 8/18 ed è da imputare sul conto 2.02.02.01.0101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", e grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Liquidare** la complessiva somma di € 18.673,38 somma comprensiva di spese generali, C.P.A. e I.V.A. e dalla quale decurtare la ritenuta d'acconto, e **pagare all'Avv. G. R.**, la somma di € 15.729,91 comprensiva di spese generali, C.P.A., I.V.A. ed al netto della ritenuta d'acconto, come da parcella *pro forma* rideterminata ed allegata, per causali sopra meglio specificate e da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
- **Versare** all'Ag. Entrate la somma di € 2.943,47 quale ritenuta d'acconto operata sugli onorari del professionista;
- **Trasmettere** il presente atto all'Area Risorse Economiche affinché provveda alla emissione dell'ordinativo di pagamento in favore del beneficiario;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre il pagamento di quanto dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferito.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Responsabile U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
Avv. Caterina Rizzotto

Il Segretario verbalizzante

[Firma]



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23 APR, 2023 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
